

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 08-07-20

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventi e questo giorno otto del mese di luglio alle ore 21:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO	P	MARCONI IRENE	P
FIORINI BARBARA	A	BALESTRI LORENZO	P
GIOVANNETTI MAURIZIO	P	BORELLI FIORENZO	A
GIULIANI ALESSANDRO	P	MAZZINGHI MARCO	P
FAZZINI GIULIANA	P	BUSSOLA LOREDANA	A
GUCCI MARIA ANGELA	P	BROGI DANIELE	P
TERROSI IVAN	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Giuliani che esprime il voto contrario del gruppo dei Repubblicani. Come noto nel corso della precedente seduta del Consiglio comunale era stata promossa una seria riforma dell'IMU con significativa riduzione delle aliquote ma non è stato possibile avviare alcun confronto con la Maggioranza sul tema. Il gruppo dei Repubblicani è un gruppo democratico veramente abituato al confronto. Le Commissioni consiliari sono fallite perché qualcuno ha sbattuto la porta in faccia a chi è uscito. Se il Sindaco vuol far funzionare davvero le Commissioni le convochi. Non faccia appelli ma convochi la Minoranza ad un tavolo di dialogo e confronto.

Esaurita la discussione si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019, dispone all'articolo 1:

- **al comma 748**, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 5 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;
- **al comma 750**, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- **al comma 751**, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1 per mille; i comuni possono aumentarla fino allo 2,55 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- **al comma 753**, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 8,6 per mille, di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- **al comma 754**, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- **il comma 757** della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote e tale documento è parte integrante della delibera stessa, in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie, che saranno individuate dal decreto ministeriale, di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione

del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.184.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 1.068.226,80.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville) e **A/9** (castelli) e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille con detrazione di € 200,00;
- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille;
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille (di cui il 7,6 va allo Stato ndr);
- 4) Ogni altro fabbricato diverso da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6**;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile e tecnica espressa dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Mucci Francesca, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti Favorevoli 7 (Consiglieri Giuntini, Giovannetti, Gucci, Marconi, Terrosi, Balestri, Fazzini) Contrari 2 (Consiglieri Giuliani, Brogi) Astenuti 1 (Consigliere Mazzinghi) resi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota pari al; **6 per mille con detrazione di € 200,00**;
- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 per**

mille;

3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 per mille**

4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 per mille;**

5) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6 per mille.**

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: Mucci Francesca

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 31-07-20 al 15-08-20 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li 31-07-20</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni. Dal Municipio, li</p> <p style="text-align: center;">IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL :

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 12-08-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE